CAMERA DEI DEPUTATI N. 2391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEIDDA, ALMICI, AMBROSI, AMICH, CANNATA, CARETTA, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, FRIJIA, GABELLONE, IAIA, LA PORTA, LONGI, MAIORANO, MASCARETTI, MESSINA, MOLLICONE, PADOVANI, ZURZOLO

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di estensione dei benefìci e delle agevolazioni previsti per i volontari delle Forze armate a coloro che hanno prestato servizio militare quali carabinieri ausiliari

Presentata l'8 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende eliminare le disparità di trattamento tra i carabinieri ausiliari e i militari volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito, in conformità ai princìpi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. Attualmente, i carabinieri ausiliari non beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata, nonostante abbiano prestato servizio con le medesime modalità e abbiano acquisito competenze analoghe.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, tale disparità risulta irragionevole e contraria ai princìpi costituzionali (si confronti tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione I, sentenza n. 458 del 20 giugno 2017).

Per giustificare l'equiparazione dei carabinieri ausiliari ai militari volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito, è possibile fare riferimento a diverse considerazioni giuridiche e princìpi costituzionali. Rilevano in particolare i seguenti:

1) il principio di eguaglianza: la Costituzione, all'articolo 3, sancisce il principio di eguaglianza, che impone di trattare

in modo eguale situazioni simili e di evitare discriminazioni irragionevoli. La richiamata sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Umbria evidenzia che l'esclusione dei carabinieri ausiliari dalle riserve di posti nei concorsi pubblici, destinate ai volontari in ferma prefissata, potrebbe costituire una violazione di questo principio, atteso che, a parità di durata del periodo di ferma, le due categorie risultano del tutto assimilabili;

2) l'interpretazione costituzionalmente orientata: la giurisprudenza amministrativa ha spesso sottolineato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, che eviti disparità di trattamento ingiustificate. La sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, n. 129 del 7 gennaio 2022, concernente il trattamento delle diverse categorie di volontari agli effetti delle riserve stabilite dalla legge, ha rilevato che le differenze formali non dovrebbero comportare ingiustificate disparità quando « la assoluta equivalenza delle mansioni, delle modalità di arruolamento e di addestramento (...) richieda un'interpretazione estensiva della norma che tenga conto della *ratio legis* sottesa alla riserva di posti »;

3) l'interesse pubblico alla valorizzazione delle competenze: l'equiparazione proposta favorirebbe il reinserimento lavorativo dei carabinieri ausiliari, valorizzando le competenze acquisite durante il servizio e garantendo pari opportunità nell'accesso al lavoro. Ciò è conforme all'interesse pubblico a mantenere in servizio personale qualificato e motivato.

In sintesi, l'equiparazione dei carabinieri ausiliari ai militari volontari in ferma breve e in ferma prefissata, congedati senza demerito, è motivata da diverse ragioni, tra cui il rispetto del principio di eguaglianza, il fatto che le mansioni svolte siano fra loro equivalenti, l'evoluzione dell'interpretazione della normativa vigente in base a una sua lettura costituzionalmente orientata e l'interesse pubblico a valorizzare le competenze acquisite dal personale. La presente proposta di legge modifica pertanto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, estendendo ai carabinieri ausiliari le riserve di posti nei concorsi pubblici e le altre agevolazioni previste per i militari volontari congedati senza demerito. In questo modo si intende favorire il reinserimento lavorativo dei carabinieri ausiliari, valorizzando le competenze acquisite durante il servizio e garantendo pari opportunità nell'accesso al lavoro. La presente legge rappresenta un'importante evoluzione verso l'armonizzazione delle norme in materia di personale militare e il riconoscimento del valore del servizio prestato dai carabinieri ausiliari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge equipara, ai fini dell'accesso al lavoro e delle altre agevolazioni previste dalla normativa vigente, i carabinieri ausiliari ai militari volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito.

Art. 2.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 678, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis*. Le riserve di posti previste dal presente articolo si applicano anche ai carabinieri ausiliari congedati senza demerito »;

b) all'articolo 1013, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente o della residenza sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma, ai carabinieri ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito e a coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio per un anno nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile senza demerito, prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale e considerando, per i volontari in ferma breve e in ferma

prefissata, la residenza precedente l'arruolamento »;

c) all'articolo 1014, comma 1, dopo le parole: « nonché dei volontari in servizio permanente » sono inserite le seguenti: « e dei carabinieri ausiliari che abbiano completato senza demerito la ferma contratta ».

Art. 3.

(Estensione delle agevolazioni)

1. Ai carabinieri ausiliari congedati senza demerito sono estese tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i militari volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito, comprese le riserve di posti nei concorsi pubblici e le misure di sostegno per il reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.